

Legge regionale 14 marzo 1988 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 24

Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all' ingrosso e al minuto; termini e modalità(1)

1. Per quanto attiene al commercio e all' artigianato la Regione, sentite le Camere di commercio, in via transitoria e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza, con decreto del Presidente della Giunta, la iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all' ingrosso e al minuto, nella sezione speciale per l' esercizio del commercio ambulante nei ruoli dei mediatori d' affari, a prescindere dai requisiti previsti dalle leggi vigenti, fatti salvi comunque quelli di cui all' articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426, richiamato dall' articolo 2, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, e solo per i << Rom >> che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto i 35 anni di età.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 25/1991